PENSIONI ED INTEGRAZIONE AL MINIMO PER I LAVORATORI MIGRANTI

RESIDENTI ALL'ESTERO:

Chi utilizza per la pensione periodi di lavoro all'estero ha diritto al trattamento minimo se ha i seguenti requisiti:

- dieci anni di versamenti in Italia (Finanziaria 1995 art. 17, c. 3)
- redditi personali o cumulati con quelli del coniuge al di sotto di un certo importo (vedi a pagg. F 7-2 e F 7-3).

Sono fatte salve le condizioni più favorevoli previste per i pensionati che hanno presentato la domanda di pensione entro il 1° ottobre 1992.

Il Ministero del Lavoro ha precisato quali contributi sono utili per raggiungere il requisito minimo dei 10 anni di versamenti (G.U. 20/05/1993),

Oltre ai contributi versati dall'azienda, sono validi:

- i periodi riscattati per lavoro svolto in paesi non convenzionati;
- i contributi trasferiti da altri Stati, quando ciò è previsto (es. Svizzera);
- i contributi riconosciuti per periodi di malattia, maternità, cassa integrazione, ecc.

Sono invece esclusi i contributi acquisiti per il riscatto di laurea e con il servizio militare.

RESIDENTI IN ITALIA

Il trattamento minimo spetta anche se sono stati versati meno di 5 anni di contributi. Chi ha fatto domanda dal 1° gennaio 1995 in poi è soggetto ai nuovi limiti di reddito, per i quali si considera anche il reddito del coniuge.

Il trattamento minimo non spetta se una coppia ha un reddito superiore ad un certo importo (vedi a pagg. F 7-2 e F 7-3).

PAESI CEE

Chi si trasferisce in un altro Stato della Comunità non potrà più usufruire di prestazioni previdenziali per le quali non sono stati versati i contributi.

All'estero non si possono riscuotere, pertanto, le pensioni sociali (già escluse), l'integrazione al trattamento minimo e le indennità di accompagnamento per l'inabilità INPS. Se ha i requisiti richiesti, il pensionato ha di nuovo diritto al trattamento minimo nel momento in cui rientra in Italia.

Dal 1° luglio 1992 è in vigore una nuova normativa (regolamento CEE n. 1247), che vieta il pagamento in un altro paese della quota di pensione integrata al minimo. Saranno pagate all'estero, senza alcuna riduzione, le pensioni già liquidate alla data del 31 maggio 1992.

Sono esclusi dalle restrizioni anche coloro che, pur non avendo ancora presentato domanda, hanno maturato i requisiti di età e di assicurazione entro il 31 maggio 1992.

IN PENSIONE CON CONTRIBUTI ESTERI

La contribuzione versata o accreditata in un paese facente parte della Ue (Unione europea), o in altro Stato estero convenzionato, è utilizzabile per ottenere una pensione italiana in base al principio della "totalizzazione".

Ciò significa che, della contribuzione accreditata all'estero viene tenuto conto al fine di perfezionare il requisito contributivo richiesto per le varie prestazioni pensionistiche italiane: 15 anni, o più, per la pensione di vecchiaia; 35, o più, per la pensione di anzianità, ecc., ma questa contribuzione non entra nel calcolo della pensione italiana (essa, tuttavia può, a determinate condizioni, essere integrata al trattamento minimo).

⇨ ***TOTALIZZAZIONE:*** Secondo i regolamenti Ue, il diritto alla totalizzazione delle contribuzioni si acquisisce dopo un anno di contribuzione in uno dei paesi membri.
Tale diritto non è riconosciuto ai cittadini di paesi terzi (es.: un cittadino turco che lavorasse 5 anni in 4 o 5 Paesi diversi Ue, non avrebbe diritto ad alcuna pensione).

Ciò è previsto anche in alcuni accordi internazionali: Argentina, Australia, Canada, Capo Verde, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Usa, Venezuela.

Le convenzioni stipulate in passato con sei Paesi (Brasile, Jugoslavia, Liechtenstein, Svezia, Svizzera e Uruguay), prevedono la totalizzazione anche con una sola settimana di contribuzione in uno dei Paesi contraenti (però al Liechtenstein che dal 1 maggio '95 fa parte della See e alla Svezia che fa parte della Ue, si applicano le normative comunitarie). Questo significa che con una solo settimana di contribuzione all'Inps si può ottenere la pensione italiana.

Inoltre gli accordi con alcuni paese (Argentina, Capo Verde, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay) prevedono anche la TOTALIZZAZIONE MULTIPLA : cioè si sommano i periodi assicurativi maturati in tre o più Paese.

La totalizzazione riguarda tutti i periodo di assicurazione (per lavoro effettivo, per riscatto, volontari, figurativi, ecc.) senza alcuna esclusione.

CONVENZIONI ESTERE: anzianità minima per totalizzazione.

Paese	Data Convenzione	Anzianità per totalizzazione	**Paese**	Data Convenzione	Anzianità per totalizzazione
Libia	7/2/57	Solo trasfer. contr. Inps	**Uruguay**	1/6/85	1 settimana
Jugoslavia	1/1/61	1 settimana	**Capo Verde**	1/11/83	1 settimana
Svizzera	1/9/64	1 settimana	**Argentina**	1/1/84	1 anno
Stati Uniti	1/11/78	6 trimestri	**Austria**	1/7/83	1 anno
Brasile	5/8/77	1 settimana	**P. Monaco**	1/10/85	1 anno
San Marino	1/11/75	1 anno	**Tunisia**	1/6/87	1 anno
Liechtenstein	1/3/80	1 settimana	**Australia**	1/9/88	1 anno
Messico	1/4/77	Solo trasfer. pens. acq.	**Israele**	Non ancora in vigore	Mantenimento reg. previd.
Canada	1/1/79	53 settimane	**Venezuela**	1/11/91	1 anno
Svezia	1/11/82	1 settimana			

Sono in corso trattative per la stipulazione di convenzioni bilaterali con il Marocco, l'Algeria, le Filippine, l'Egitto, la Slovenia, la Croazia, Nuova Zelanda, Polonia, rep. Ceca, Slovacchia e Cile.

L'ACCORDO SEE

L'accordo See, stipulato a Oporto il 2/5/1992 è stato ratificato con la lege n. 300 del 1993.

In virtù di questo accordo la normativa Ue è estesa anche ai seguenti Stati: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia.

Non figura più, invece, fra gli Stati contraenti la Confederazione svizzera, la quale, pur avendo firmato l'accordo, non l'ha poi ratificato.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Liechtenstein 1° maggio 1995).

LA COMUNITA' EUROPEA		
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	LUSSEMBURGO
BELGIO	GRECIA	NORVEGIA *
DANIMARCA	IRLANDA	OLANDA
FINLANDIA	ISLANDA *	PORTOGALLO
FRANCIA	ITALIA	SPAGNA
GERMANIA	LICHTENSTEIN *	SVEZIA

* facenti parte solo dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Quindi, ai fini del raggiungimento del diritto alle varie prestazioni previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, possono essere totalizzati tutti i periodi assicurativi fatti valere in ciascuno dei 18 Stati che, da tale data, costituiscono lo Spazio economico europeo.

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

La pensione Inps, ottenuta con la totalizzazione dei periodi esteri viene integrata al minimo, se di importo inferiore, compatibilmente con i redditi del richiedente, e dal 1/1/94 anche del coniuge (vedi pagg. F 7-2, F 7-3).

Al momento del pensionamento con il Paese estero interessato, l'importo percepito dall'estero sarà portato in detrazione della quota di integrazione, fino a sua concorrenza.

Nel caso, invece, che l'interessato ottenga la pensione italiana autonoma (cioè raggiunga i requisiti contributivi minimi senza il cumulo con la contribuzione estera), non si tiene conto della presenza della pensione estera ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, sempre che l'interessato non superi i limiti di reddito previsti per l'integrazione al minimo (la pensione estera è considerata semplicemente reddito).

N.B.: dal 1° febbraio 1991 le pensioni liquidate con il cumulo dei periodi di contribuzione italiana ed estera, sono integrabili al minimo solo a condizione che l'assicurato possa far valere un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno.

Dal 19 settembre 1992: per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992 o successiva, per avere l'integrazione al minimo occorrono almeno cinque anni di lavoro effettivo in Italia.

Per le pensione con decorrenza 1° febbraio 1995 o successiva, sono necessari almeno dieci anni di lavoro effettivo in Italia per avere diritto all'integrazione al trattamento minimo.

CONDIZIONI PER IL MINIMO	
Decorrenza della pensione	*Anni di lavoro svolto in Italia*
Ante 1° febbraio 1991	Non rilevante
Dal 1° febbraio 1991	1 anno
Dal 1° ottobre 1992	5 anni
Dal 1° febbraio 1995	10 anni

Nei confronti dei pensionati residenti in Italia, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, deve essere comunque garantito il trattamento minimo,anche in caso di un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia inferiore ad un anno, qualora la pensione venga liquidata con il cumulo di periodi assicurativi maturati nei seguenti Stati:
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Capo Verde, Jugoslavia, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay.

N.B.: l'inasprimento del requisito è imposto per aver garantita l'integrazione al minimo, mentre per il diritto alla pensione, con la totalizzazione, restano in vigore i requisiti previsti dalle varie convenzioni (in genere, un contributo settimanale, oppure un anno di contributi, anche figurativi).

ETA' PENSIONABILE NEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI

STATO	Età pensionabile		STATO	Età pensionabile	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
Argentina	60	55	Lussemburgo	65	65
Australia	65	65	Norvegia	67	67
Austria	65	60	Olanda	65	65
Brasile	65	60	Portogallo	65	65
Belgio	65	65	Princ. di Monaco	65	65
Canada	65	65	Quebec	65	65
Capo Verde	65	60	San Marino	60	60
Danimarca	67	67	Spagna	65	65
Francia	60	60	Svezia	65	65
Germania	65	65	Svizzera	65	62
Gran Bretagna	65	60	Tunisia	60	60
Grecia	65	60	Turchia	55	50
Irlanda	66	66	Uruguay	60	55
Islanda	67	67	U.S.A.	65	65
Jersey C. J.	65	60	Venezuela	60	55
Liechtenstein	65	62	Jugoslavia	60	55

N.B.: in diversi Paesi (Belgio, Francia, Spagna, Svezia, ecc.) sono previste penalizzazioni verso chi richiede la pensione prima dei 65 anni. In Gran Bretagna, dal 1995, è in atto un graduale innalzamento dell'età pensionabile per le donne, e in Grecia, per tutti, dal 1998.

LA CONVENZIONE CON LA SVIZZERA

La Svizzera, non facendo parte degli Stati membri dell'Unione europea, ha con l'Italia una convenzione particolare per la sicurezza sociale.

In Svizzera ad ogni lavoratore viene rilasciato un Certificato di assicurazione contenente il numero dell'assicurato.

Questo certificato va conservato fino alla domanda di pensione.

La convenzione con la Svizzera prevede due possibilità:

1) LA TOTALIZZAZIONE, cioè la somma dei contributi svizzeri con quelli italiani quando questi ultimi da soli, non danno diritto ad alcuna prestazione, per raggiungere il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e anzianità. Al compimento dell'età pensionabile in Svizzera, questa provvederà al pagamento della quota di pensione spettante e l'Italia pagherà il *pro-rata temporis.*
2) IL TRASFERIMENTO, dei contributi (successivi al gennaio 1948 e che non abbiano dato luogo a prestazioni pensionistiche svizzere), da richiedere al momento del pensionamento in Italia, se si è lasciata la Svizzera da almeno un anno. In linea di massima il trasferimento è conveniente farlo quando c'è il pensionamento anticipato in Italia, quando quei contributi sono utili per superare l'importo del trattamento minimo. Il trasferimento è sempre conveniente per chi abbia lavorato in Svizzera meno di 12 mesi, non sufficienti ad ottenere alcuna pensione svizzera. (vedi pagine F 8-6 e F 8-7))

La domanda di trasferimento è irrevocabile anche se non dovesse determinare alcun concreto beneficio al richiedente.

Il trasferimento, sia per contributi anteriori che posteriori alla decorrenza della pensione italiana, può essere richiesto anche successivamente alla pensione.

Il trasferimento viene concesso solo in caso di pensionamento di Vecchiaia o di Anzianità, ma non per l'invalidità.

Secondo l'Inps il trasferimento non può essere richiesto dai familiari superstiti.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Le pensioni di vecchiaia si distinguono in:

a) rendite ordinarie, per le quali è sufficiente avere un solo anno intero, anche non consecutivo, di assicurazione svizzera. La residenza è ininfluente;
b) rendite straordinarie, che si suddividono a loro volta in rendite semplici di vecchiaia, rendite di vecchiaia per coniugi, rendite completive. Le rendite straordinarie spettano unicamente ai residenti che non raggiungono un minimo di pensione; per i cittadini italiani è necessario il domicilio in Svizzera da almeno 10 anni. La rendita completa viene concessa solo se l'assicurato ha sempre versato i contributi all'assicurazione svizzera dal 1948 oppure a partire dal ventesimo anno di età. In caso contrario si ha diritto ad una rendita parziale proporzionata alla durata della contribuzione.

Se la rendita ordinaria (cioè la pensione di vecchiaia) è una rendita parziale, inferiore al 15% di quella completa delle rendite di vecchiaia e al 10% per le rendite ai superstiti, si ha diritto solo una indennità forfetaria unica, cioè ad una liquidazione della pensione stessa.

Si può scegliere fra pensione e liquidazione solo se la rendita parziale supera la percentuale suddetta, ma ammonta al massimo del 20% della rendita ordinaria completa.

La pensione di vecchiaia viene concessa in Svizzera all'età di 65 anni per gli uomini, e di 62 per le donne..

Dal 1997 gli uomini possono anticipare il pensionamento di un anno e di due anni a partire dal 2001, con una riduzione della pensione del 6,8% per ogni anno d'anticipo.

L'età pensionabile per le donne nate negli anni 1939-42 viene aumentata a 63 anni, con possibilità di anticipo di un anno e corrispettiva riduzione del 3,4%. Per quelle nate negli anni 1943-46 l'età pensionabile aumenta a 64 anni con possibilità di anticipo fino a due anni e riduzione dell'importo del 3,4% per ogni anno. La riduzione diventa del 6,8% per ogni anno di anticipo (massimo 13,6%)per le donna nate nel 1947 o anni successivi (come per gli uomini).

PENSIONE DI INVALIDITA'

Per il diritto alla pensione occorre: avere riconosciuta un'incapacità di guadagno pari almeno al 50%; essere stati assicurati in Svizzera per almeno un anno ed esserlo ancora la momento dell'insorgere dell'invalidità.

Se l'invalidità è del 50% si ha diritto a metà dell'importo della rendita, quando invece l'invalidità è superiore al 66% la rendita è intera.

Se però la rendita è inferiore al 20% dell'importo totale della stessa , viene erogata un'indennità forfetaria, purchè il domicilio in Svizzera sussista da almeno 5 anni.

I titolari di rendita al 50% possono fare domanda di aggravamento e, in ogni caso, al compimento dell'età pensionabile le rendite d'invalidità si trasformano in rendite di vecchiaia.

Esiste anche una "rendita d'invalidità per coniugi", quando ambedue sono invalidi, oppure quando il marito è invalido e la moglie ha più di 62 anni. In questo caso i contributi del coniuge vengono sommati al fine del calcolo della rendita.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Ne ha diritto la moglie con figli a carico, la divorziata che riceve gli alimenti e la moglie ultra65enne, anche senza figli, coniugata da almeno 5 anni.

Dal 1997 è riconosciuta anche al vedovo con figli minori di 18 anni.

Se la vedova non ha questi requisiti, c'è la possibilità di avere, a certe condizioni, il pagamento di un'indennità unica.

Al 62 anno di età la rendita vedovile si trasforma in rendita di vecchiaia.

E' prevista anche una rendita per i figli di età inferiore a 18 anni o fino a 25 anni compiuti se studenti o apprendisti.

Accordo UE - Svizzera

Dal l° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone, siglato dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera.

In conseguenza di tale accordo cambiano anche i rapporti tra Italia e Svizzera in materia di previdenza.

In particolare, a partire da questa data, non potranno più essere applicate le disposizioni previste dai precedenti accordi bilaterali per le pensioni da liquidare sulla base di periodi contributivi italiani e svizzeri.

Al loro posto sono introdotte tutte le norme previste dai Regolamenti comunitari e tutte le disposizioni amministrative ed operative impartite per la loro pratica attuazione.

I termini dell'accordo

Le parti firmatarie dell'accordo si impegnano a garantire:

- la parità di trattamento;
- la determinazione della legislazione applicabile;
- la totalizzazione dl tutti i periodi contributivi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
- la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.

Campo dì applicazione

L'accordo interessa i cittadini dei quindici Stati dell'Unione Europea e quelli della Confederazione svizzera (compresi gli apolidi e i profughi ivi residenti), a condizione che abbiano prestato attività lavorativa in almeno uno dei Paesi interessati e siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali.

Rientrano inoltre nel campo di applicazione:

- i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati membri e Svizzera);
- i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati, purché i primi siano cittadini di uno dei 16 Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio (la cittadinanza deve essere posseduta alla data della domanda di prestazione o a quella di svolgimento dell'attività lavorativa).

Domande di pensione

Per le domande di pensione con decorrenza anteriore al 1° giugno e non ancora definite sarà effettuata una doppia liquidazione:

- per il periodo anteriore a giugno 2002 ci si basa sulla preesistente convezione;
- per il periodo da giugno 2002 in poi si seguirà la normativa comunitaria.

Le domande già definite potranno essere riesaminate, su richiesta degli interessati, ai sensi della nuova normativa, sia nel caso siano state respinte sia nel caso abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione.

Trattamento minimo

Le disposizioni sulla non esportabilità del trattamento minimo e sulle altre prestazioni speciali a carattere non contributivo, sono applicabili nei confronti dei titolari di pensione residenti in Svizzera e cittadini di uno dei sedici Stati firmatari dell'accordo, con decorrenza 1° giugno 2002.

Pensioni al superstiti

Nei confronti del coniuge superstite di pensionato, il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 1° giugno in poi può essere riconosciuto anche se la pensione in convenzione italo-svizzera da cui deriva era stata liquidata sulla base di un periodo assicurativo in Italia inferiore ad un anno.

Contributi volontari

Per le domande di prosecuzione volontaria presentate dal 1° giugno in poi, i requisiti saranno accertati in base alle disposizioni comunitarie, che prevedono la possibilità di cumulare i periodi di contribuzione versata in diversi Stati, a condizione di possedere almeno un contributo settimanale in Italia.

Trasferimento contributi

Le domande dì trasferimento di contributi dall'assicurazione svizzera a quella Italiana potranno essere accolte, se esistono i previsti requisiti, soltanto se sono state presentate prima di giugno.

LA GIOIA DELL'AMICIZIA

Un amico fedele
è un balsamo nella vita,
è la più sicura protezione.
Potrai raccogliere tesori d'ogni genere,
ma nulla vale quanto un amico sincero.
Al solo vederlo, l'amico suscita nel cuore
una gioia che si diffonde in tutto l'essere.
Con lui si vive una unione profonda
che dona all'animo gioia inesprimibile.
Il suo ricordo ridesta la nostra mente
e la libera da molte preoccupazioni.
Queste parole hanno senso
solo per chi ha un vero amico,
per chi, pur incontrandolo tutti i giorni,
non ne avrebbe mai abbastanza.

Giovanni Crisostomo